

R.S.U. RAPPRESENTANZA UNITARIA SINDACALE

REGOLAMENTO R.S.U. - AZIENDA AUSL PESCARA

TITOLO 1°

Art. 1

Disposizione Generale

Il presente regolamento si applica alla RSU dell'Azienda USL di Pescara, eletta sulla base delle norme contenute nell'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998. L'Assemblea della RSU è costituita dai membri eletti in numero di 33 così come indicato nella *Tabella A* allegata al Regolamento, di cui parte integrante e sostanziale.

TITOLO 2°

Art. 2

Compiti e funzioni

1. La RSU subentra alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D. Lgs n. 29 del 1993 si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto per quanto riguarda le materie demandate alla RSU.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto, nel rispetto delle proprie autonomie.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti.
 - diritto ai permessi retribuiti;
 - diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
 - diritto ad indire le assemblee dei lavoratori, nel numero del monte ore demandato alla RSU dal CCNL;
 - diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni;
 - diritto ad indire lo stato di agitazione, di sciopero e/o di altre forme di lotte nel rispetto della normativa vigente;
 - diritto referendario.

Art. 3

Durata e sostituzione dell'incarico

1. I Componenti della RSU restano in carico per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, entro il mese di novembre del 2004 devono essere indette nuove elezioni e nominati i nuovi componenti.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Decade altresì il componente che eletto in una lista si iscrive ad altra OO.SS. ed è sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla lista di provenienza.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento del 7 agosto 1998.
4. Le dimissioni o le decadenze devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione all'Ufficio Gestione Risorse Umane, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni. e, in caso di istituzione all'Ufficio-relazioni sindacali dell'Azienda.
5. Il componente della RSU che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Art. 4 **Incompatibilità**

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU

TITOLO 3°

Art. 5 **Assemblea della RSU**

L'Assemblea della RSU è convocata, di norma, una volta al mese in giorni prefissati con specifico ordine del giorno.

Essa può altresì essere convocata, in via straordinaria, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la RSU con ordine del giorno specifico, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta stessa dal Coordinamento della RSU.

La convocazione con l'ordine del giorno dovrà giungere ai componenti la RSU, almeno cinque (5) giorni prima della data prefissata.

Le riunioni sono valide qualora al primo appello nominale risulti presente la maggioranza dei componenti la RSU (17 membri).

Le assenze devono essere giustificate tempestivamente, per telefono o almeno 24 ore prima della riunione, in casi straordinari entro 5 giorni.

Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei presenti di norma a voto palese.

Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU.

Art. 6
Compiti dell'Assemblea della RSU

Sono compiti dell'Assemblea della RSU:

1. dotarsi di un Coordinamento composto da 11 membri designati da ciascuna lista, in modo proporzionale ai voti riportati nelle recenti votazioni.
Ogni componente in sua assenza può designare un proprio sostituto. Nella composizione si terrà conto di una rappresentanza femminile ove sarà possibile;
2. Assegnare al Coordinamento compiti e funzioni;
3. Eleggere, di volta in volta, il Presidente dell'Assemblea;
4. Nominare il Segretario verbalizzante della RSU e del Coordinamento con funzioni e compiti amministrativi;
5. Stabilire il criteri di utilizzo delle agibilità sindacali;
6. Approvare le piattaforme rivendicative per gruppi di lavori e/o per la totalità dei dipendenti;
7. Convocare l'Assemblea generale dei lavoratori e pianificare le iniziative di rapporto con i lavoratori;
8. Approvare o respingere qualsiasi accordo raggiunto con l'Amministrazione su piattaforme rivendicative;
9. Individuare Commissioni di lavoro su temi specifici e nominare tra i componenti della RSU i presidenti delle stesse;
10. Le Commissioni di norma sono composte da sei membri della RSU o tecnici esterni nominati su proposta del Coordinamento;
11. Revocare in qualsiasi momento gli incarichi affidati ai suoi componenti;
12. Indire il referendum approvato da 1/3 dell'Assemblea entro 30 giorni.

Art. 7
Funzionamento del Coordinamento della RSU

Il Coordinamento si riunisce in date prefissate di norma ogni 15 giorni, le riunioni possono essere convocate ogni qualvolta lo si ritenga necessario oppure laddove ci sia la richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le proposte da sottoporre all'Assemblea della RSU, sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8
Compiti del Coordinamento della RSU

Sono compiti del Coordinamento:

1. Convocare l'Assemblea della RSU;
2. Predisporre proposte di piattaforme rivendicative da presentare all'Assemblea della RSU;
3. Curare l'informativa e la partecipazione dei dipendenti sulle vertenze proposte all'Amministrazione;
4. Richiedere di norma-su mandato dell'Assemblea-incontri negoziali con l'Amministrazione inviando l'ordine del giorno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL;

Art. 9***Approvazione del Regolamento della RSU***

Il Regolamento della RSU si ritiene **approvato** se votato e sottoscritto dall'Assemblea della RSU a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Analogamente il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea della RSU a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei suoi componenti - qualora vi siano indicazioni diverse a carattere Nazionale. -

Il Regolamento della RSU nella presente formulazione è stato discusso ed approvato dall'Assemblea della RSU tenutasi a Pescara il 26 febbraio 2002 in via R. Paolini n. 45.